

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

e col Ministro della sanità

(BINDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di
Albania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a
Roma il 13 ottobre 1995

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo dell'Accordo	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo firmato a Roma il 13 ottobre 1995 dai Ministri della difesa italiano e albanese si inquadra nella cornice della intensa ripresa delle relazioni amichevoli tra i due Paesi dopo il crollo dei regimi comunisti e si ispira ai principi stabiliti sulla Carta di Parigi per una nuova Europa, sul trattato sulle forze armate convenzionali in Europa e sulla *Partnership for peace*.

Esso elenca una serie, peraltro non esaustiva, dei settori di cooperazione; in particolare: la formazione e l'addestramento; l'assistenza nei settori tecnico-logistico, sanitario, meteorologico; la consulenza nei settori idrografico e cartografico, protezione civile e industria militare; lo scambio di informazioni sull'organizzazione della difesa, nel settore marittimo (attività portuali e di guardia costiera per il controllo delle acque e per la prevenzione delle attività illecite in mare).

I mezzi, le forme e i progetti più idonei per realizzare la cooperazione saranno individuati e concordati dai due Ministri della

difesa. Sono previste a tale scopo consultazioni al più alto livello, nonché visite e incontri di militari, funzionari ed esperti nella fase operativa.

L'articolo 5, premesso che l'attività di cooperazione sarà svolta nel rispetto del criterio di reciprocità, stabilisce la ripartizione tra le due Parti delle spese connesse con lo scambio di visite.

Il successivo articolo 6 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati secondo le tipologie previste nei due Paesi, specificando che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo, non potranno essere trasferiti a terzi se non previa comune intesa, nè utilizzati a danno degli interessi di una delle Parti stesse.

Secondo l'articolo 8 le eventuali vertenze saranno risolte mediante trattative amichevoli.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo sono illustrati nell'unità relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Le uniche disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e l'Albania in materia di cooperazione nel campo della difesa, le cui applicazioni comportano oneri per il bilancio dello Stato, sono le seguenti:

articolo 2: si prevedono apposite riunioni per l'esame dei programmi operativi, che avranno luogo alternativamente in Albania ed in Italia.

Nella ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Tirana, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno \times 4 giorni \times 5 persone) = L. 3.600.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 90 al cambio di lire 1.600 = lire 144.000, cui si aggiungono lire 43.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 187.000 viene ridotto di lire 48.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 139.000 \times 5 persone \times 4 giorni) = » 2.780.000

spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tirana lire 1.160.000 \times 5 persone = lire 5.800.000 + lire 290.000, quale maggiorazione del 5 per cento = » 6.090.000

Totale onere (articolo 2) ... L. 12.470.000

articolo 4 (paragrafi da 2 a 11): al fine di assicurare la partecipazione alle riunioni per concordare i programmi bilaterali in materia di organizzazione, di assistenza nei settori logistici, sanitari, marittimi, idrografico, metereologico, legislativo, protezione civile, sport ed industria militare, si prevede lo svolgimento di dieci riunioni, che si terranno alternativamente a Tirana e in Italia, alle quali parteciperanno cinque funzionari, con una permanenza di quattro giorni in detta città.

Sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene così quantificata:

(lire 12.470.000 \times 10 riunioni) = L. 124.700.000

Totale onere (articolo 4, paragrafi da 2 a 11) ... L. 124.700.000

articolo 5: per consentire la partecipazione ai corsi di formazione ed addestramento nei settori Interforze, Esercito, Marina e Aeronautica, di ottantasei unità di personale militare proveniente dall'Albania, vengono richieste le seguenti spese:

(lire 10.440.000 × 5 unità × 3 corsi delle Interforze) =	L.	156.600.000
(lire 1.596.646 × 41 unità × 8 corsi dell'Esercito) =	»	523.700.000
(lire 2.250.000 × 32 unità × 7 corsi della Marina) =	»	504.000.000
(lire 3.966.000 × 8 unità × 7 corsi dell'Aeronautica) =	»	222.100.000
		L. 1.406.400.000
Totale onere (articolo 5) ...	L.	1.406.400.000

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1996 e negli anni successivi, è il seguente:

	Anno 1996 —	Anno 1997 —	Anno 1998 —
Articolo 2	L. 12.470.000	-	L. 12.470.000
Articolo 4 (paragrafi da 2 a 11)	L. 124.700.000	-	L. 124.700.000
Articolo 5	L. 1.406.400.000	L. 1.406.400.000	L. 1.406.400.000
	L. 1.543.570.000	L. 1.406.400.000	L. 1.543.570.000
	L. 1.544.000.000	L. 1.406.000.000	L. 1.544.000.000
Totale in cifra tonda ...	L. 1.544.000.000	L. 1.406.000.000	L. 1.544.000.000

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché delle unità dei partecipanti albanesi ai corsi di formazione costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dall'applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto della esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che eventuali intese specifiche rivolte ad integrare e completare il presente Accordo con programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei Paesi interessati (articolo 2), nonché mediante attività di consulenza ed assistenza nel settore militare e della industria militare (articolo 4) avverranno esclusivamente previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese interessato, oppure saranno svolte nei limiti delle risorse disponibili previste dalla normativa nazionale e senza richiesta di spese aggiuntive.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 1.544 milioni per l'anno 1996, in lire 1.406 milioni per il 1997 ed in lire 1.544 milioni per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

